
ACCESSI ORDINARI A PENSIONE E CUMULO CONTRIBUTIVO

a cura di Liliana Napoli

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- I sistemi pensionistici: retributivo e contributivo
 - L'anzianità contributiva al 31.12.1995
 - Le disposizioni vigenti nei diversi sistemi pensionistici
 - L'opzione al sistema contributivo
- Gli accessi ordinari a pensione
 - La pensione di vecchiaia
 - La pensione anticipata
 - L'assegno ordinario di invalidità
 - La pensione di inabilità
 - La pensione ai superstiti
 - Il supplemento di pensione e la pensione supplementare
- Gli accessi a pensione con il cumulo gratuito dei periodi assicurativi
 - Il cumulo ex d. lgs. n. 184 del 1997
 - La totalizzazione ex d. lgs. n. 42 del 2006
 - Il cumulo ex lege n. 228 del 2012
 - Il computo in Gestione separata

3

I sistemi pensionistici



1

RETRIBUTIVO

2

CONTRIBUTIVO

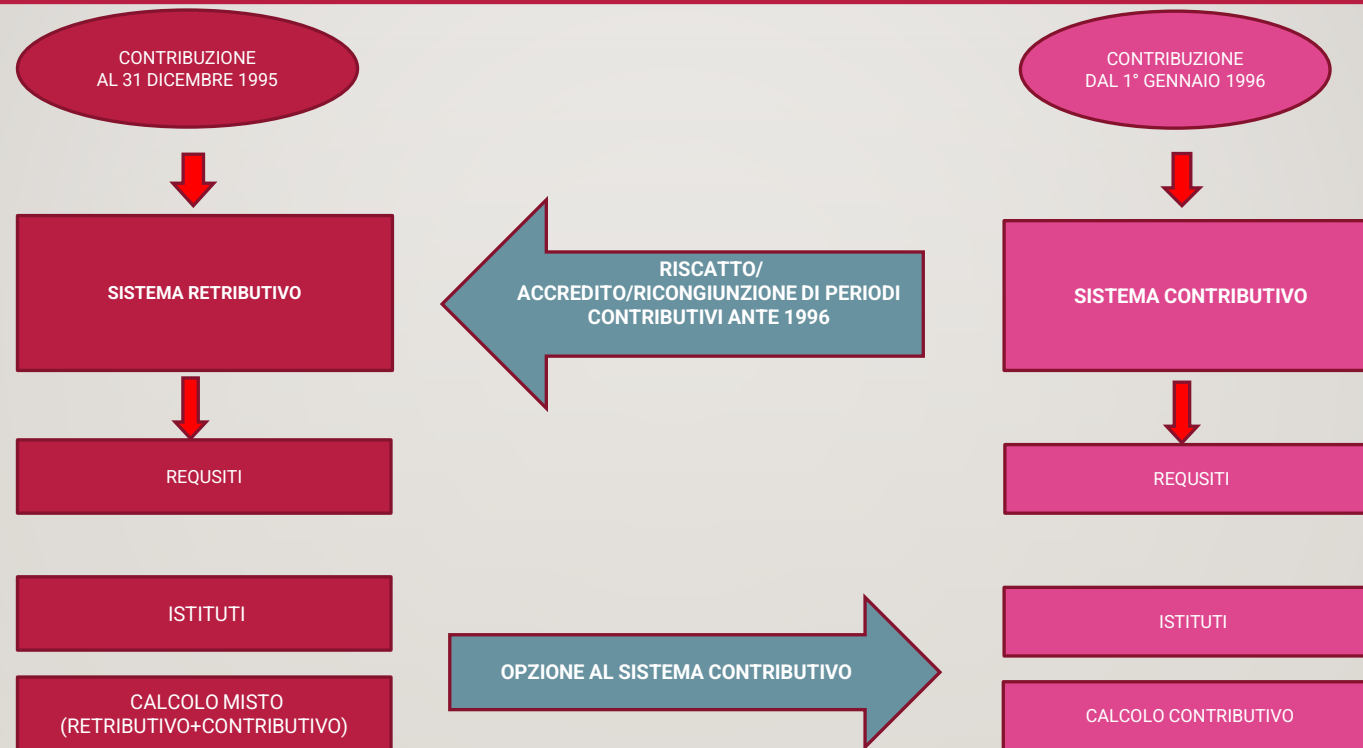
4

LA DISCRIMINANTE TRA I SISTEMI PENSIONISTICI E' LA CONTRIBUZIONE ALLA DATA DEL ...



(Legge n. 335/1995)

I SISTEMI PENSIONISTICI



IL SISTEMA PENSIONISTICO RETRIBUTIVO

Il sistema pensionistico retributivo riguarda gli assicurati che **al 31 dicembre 1995:**

1) hanno almeno un contributo giornaliero, settimanale o mensile versato o accreditato oppure

2) non hanno anzianità contributiva ma che, attraverso una qualsiasi forma di riscatto (es. laurea) o un evento che dia diritto all'accredito figurativo (es. servizio militare), accreditano contribuzione figurativa o versano contribuzione facoltativa prima del 1° gennaio 1996

IL SISTEMA PENSIONISTICO CONTRIBUTIVO

Il sistema pensionistico contributivo riguarda gli assicurati che:

1) **al 31 dicembre 1995** non hanno un contributo giornaliero, settimanale o mensile versato o accreditato
oppure

2) hanno esercitato la **facoltà di opzione** per la liquidazione della pensione nel sistema contributivo (fermi restando i requisiti pensionistici previsti nel sistema retributivo)

oppure

3) conseguono il trattamento pensionistico a carico della **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.1995

- Ai fini della verifica dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente individuazione del sistema pensionistico di appartenenza deve essere presa in considerazione la **contribuzione** versata o accreditata **nella gestione previdenziale in cui viene liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti** (es. ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966 il diritto a pensione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si consegue valorizzando anche la contribuzione versata e accreditata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti)
- **I periodi esteri** rilevano ai fini dell'individuazione del sistema pensionistico di appartenenza in caso di liquidazione della pensione in regime internazionale

DISPOSIZIONI VIGENTI NEI SISTEMI PENSIONISTICI

SISTEMA RETRIBUTIVO	SISTEMA CONTRIBUTIVO
Requisiti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6,7 e 10, del d.l. n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011 (Legge Monti Fornero)	Requisiti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6,7,10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011 (Legge Monti Fornero)
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia rileva la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico	Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età ed alla pensione anticipata con 64 anni di età rileva la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) e non anche la contribuzione figurativa
Ai fini del diritto alla pensione anticipata occorre aver maturato almeno 35 anni di contribuzione con esclusione di quella relativa ai periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati , ove richiesto nella gestione a carico della quale è liquidato, anche pro quota, il trattamento pensionistico	Ai fini del diritto alla pensione anticipata a prescindere dal requisito anagrafico non rileva la contribuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5
Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, trovano applicazione le deroghe all'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503	Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non trovano applicazione le deroghe all'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992

DISPOSIZIONI VIGENTI NEI SISTEMI PENSIONISTICI

SISTEMA RETRIBUTIVO	SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per la determinazione della misura della pensione trova applicazione il sistema di calcolo misto (retributivo + contributivo)	Per la determinazione della misura della pensione si applica il sistema di calcolo contributivo anche per la valorizzazione dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dai soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione, ovvero la facoltà di computo per la liquidazione del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata
Con riferimento ai soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2011, trova applicazione l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. doppio calcolo della pensione).	Ai fini del diritto e della misura della pensione trova applicazione il beneficio per le lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 (riduzione del requisito anagrafico di 4 mesi per ogni figlio fino a 16 mesi oppure maggiorazione del coefficiente di trasformazione di 1 anno per 1 o 2 figli e di 2 anni per 3 o più figli)
L'importo della pensione è integrabile al trattamento minimo	L'importo della pensione non è integrabile al trattamento minimo
Le maggiorazioni contributive e di servizio, nonché le rivalutazioni dei periodi di lavoro rilevano ai fini del diritto a pensione e della misura della quota di pensione determinata con il sistema di calcolo retributivo nonché, limitatamente alla maggiorazione per i lavoratori non vedenti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 anche ai fini della misura della quota di pensione determinata con il sistema di calcolo contributivo (cfr. circolare Inps n. 73 del 2017)	Le maggiorazioni contributive e di servizio, nonché le rivalutazioni dei periodi di lavoro rilevano ai fini del diritto e non della misura della pensione ad eccezione della maggiorazione per i lavoratori non vedenti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (cfr. circolare n. 73 del 2017) che rileva anche ai fini della determinazione dell'importo di pensione

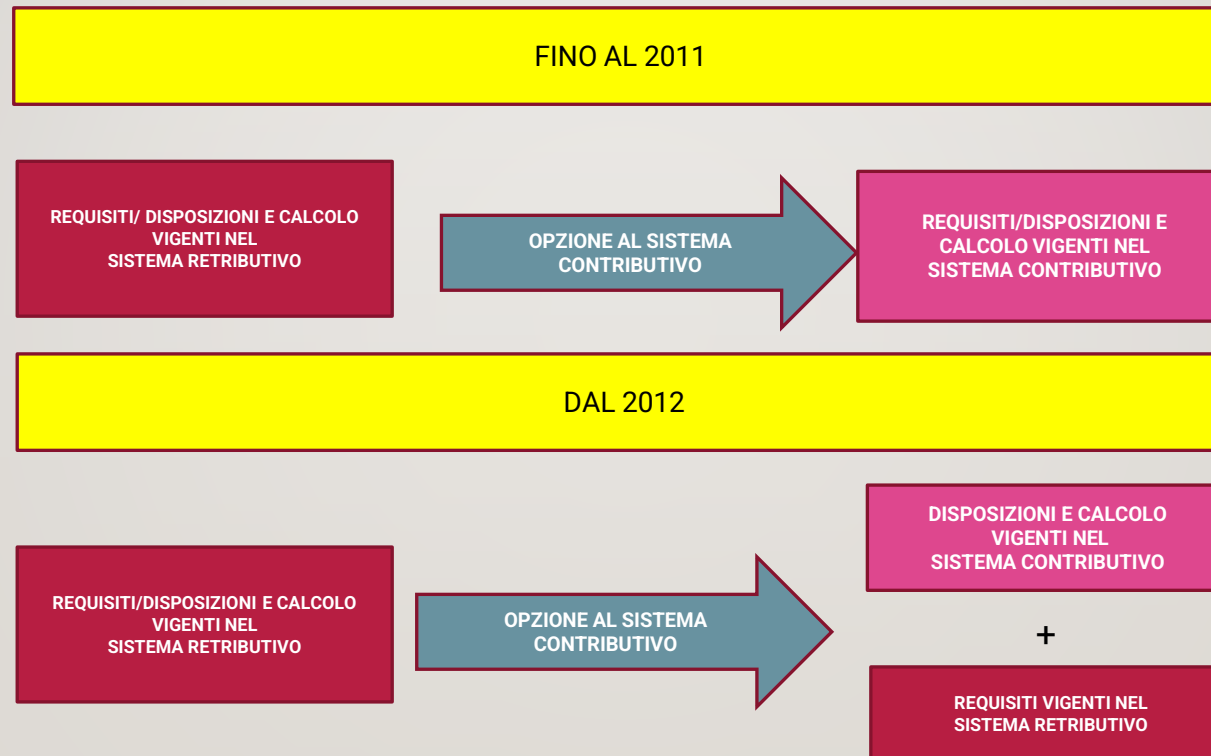
L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO - CONDIZIONI

E' possibile passare dal sistema pensionistico retributivo al sistema pensionistico contributivo esercitando la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

Condizioni richieste per l'esercizio della facoltà di opzione:

- essere in possesso di almeno un contributo versato o accreditato al 31.12.1995 e
- aver maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 e
- aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui almeno 5 anni dall'1.1.1996

L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO - EFFETTI



L'OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO – REQUISITI E ISTITUTI

PENSIONE DI VECCHIAIA		PENSIONE ANTICIPATA	
REQUISITI DEL SISTEMA RETRIBUTIVO	ISTITUTI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO	REQUISITI DEL SISTEMA RETRIBUTIVO	ISTITUTI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
67 ANNI DI ETÀ + 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	✓ BENEFICI LAVORATRICI MADRI ✓ NO INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO ✓ BENEFICI NON VEDENTI ✓ CALCOLO INTERAMENTE CONTRIBUTIVO	41 ANNI E 10 MESI (DONNE) 42 ANNI E 10 MESI (UOMINI) DI CONTRIBUZIONE	✓ APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI 1,5 ALLA CONTRIBUZIONE RELATIVA AI PERIODI DI LAVORO SVOLTO PRIMA DEI 18 ANNI ✓ MANCATA VALORIZZAZIONE DEI VERSAMENTI VOLONTARI ✓ NO INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO ✓ BENEFICI NON VEDENTI ✓ CALCOLO INTERAMENTE CONTRIBUTIVO

GLI ACCESSI ORDINARI A PENSIONE

Nel sistema previdenziale italiano esistono diversi **trattamenti pensionistici** per conseguire i quali la legge richiede il possesso di certi **requisiti** e la sussistenza di determinate **condizioni**.

Nell'ambito di detti trattamenti pensionistici si distinguono quelli per conseguire i quali la legge richiede il perfezionamento di **requisiti c.d. ordinari** da quelli per conseguire i quali la legge richiede il perfezionamento di **requisiti c.d. in deroga** a quelli ordinari.

I requisiti pensionistici c.d. ordinari sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori

- dall'articolo 24, commi 6,7,10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 201 del 2011 per la **pensione di vecchiaia** e la **pensione anticipata**;
- dalla legge n. 222 del 1984 per l'**assegno ordinario di invalidità** e la **pensione di inabilità**;
- dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 per la **pensione ai superstiti**.

I requisiti pensionistici c.d. in deroga a quelli ordinari consentono di accedere alla seguenti pensioni:

- Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci;
- Pensione anticipata opzione donna;
- Pensione anticipata quota 100/102;
- Pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103).

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA – L'EVOLUZIONE

	Riforma AMATO	Riforma DINI	Riforme MARONI 2004 DANIANO 2007		Riforma MONTI FORNERO		
Legge n.603/1919 LAVORATORI DIPENDENTI 65 anni di età poi abbassata dal 1939 al 1993 a 60 uomini e 55 donne LAVORATORI AUTONOMI 65 anni uomini 60 anni donne + 15 anni di ctb	D. Lgs n. 503 del 1992 graduale elevazione dell'età pensionabile e del requisito contributivo con salvaguardia di alcune categorie Dal 1.1.2001 per DIP e AUT 65 anni uomini 60 anni donne + 20 anni di ctb + Cessazione lavoro dipendente Indicizzazione delle pensioni al costo della vita e non ai salari Incremento del periodo di riferimento per individuare la retribuzione pensionabile nel sistema retributivo	Legge n.335 del 1995 introduce dal 1.1.1996 la pensione di vecchiaia «contributiv a» Con 57 anni di età+ 5 anni ctb effettivi + Importo soglia di 1,2 v. AS Oppure 65 anni e 5 anni ctb e nessun importo soglia Oppure 40 anni ctb	Legge n.243 del 2004 Legge n. 247 del 2007 dal 1.1.2008 ➤ Introdotta finestre per vecchiaia ➤ Introdotta la possibilità di accesso alla pensione contributiva col sistema «quote» 96/97 dal 1.7. 2009	Legge n.122 del 2010 FINESTRE cd MOBILI DI 12/18 MESI ADEGUAMENTI SPERANZA DI VITA (triennale dal 2013 al 2018 - biennale dal 2019) Elevata dal 2011 l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego da 61 a 65 anni. Stop alle ricongiunzioni gratuite nel pubblico impiego (l'art. 1 legge 29/79 per trasferire i contributi dall'Inpdap all'Inps è onerosa dal 2010)	Legge n. 214 del 2011 dal 1.1.2012 ➤ abolite le finestre mobili salvo alcuni casi (es. totalizzazione) ➤ Elevati requisiti di età dal 1.1.2019 per tutti 67 anni ➤ per pensioni contributive: il requisito contributivo si innalza a 20 anni, previsto importo soglia di 1,5 v. AS, introdotta pensione con 70 anni di età adeguati + 5 anni ctb effettivi	Legge n. 213 del 2023 (legge bilancio 2024) Importo soglia da 1,5 a 1 volta l'AS	Legge n. 207 del 2024 (legge bilancio 2025) Importo soglia raggiungibile con il computo della rendita da previdenza complemen Tare

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA – I REQUISITI

Anni	Requisito anagrafico	Requisito contributivo
2025-2026	67 anni	20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata
2027-2028*		

SOGGETTI CON CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1996

Anni	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Requisito di importo soglia
2025 -2026	67 anni	20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata	1 volta l'importo dell'assegno sociale (AS)
2027-2028*			

Anni	Requisito anagrafico	Requisito contributivo
2025 -2026	71 anni	5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
2027-2028*		

*Requisiti da adeguare alla speranza di vita

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA – LE DISPOSIZIONI APPLICABILI

SISTEMA RETRIBUTIVO	SISTEMA CONTRIBUTIVO
Deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione (autorizzati ai VV entro il 26.12.1992, dipendenti con 25 anni assicurazione e meno di 52 settimane all'anno per 10 anni) e del requisito anagrafico (non vedenti e invalidi all'80%) ai sensi del d. lgs. n. 503 del 1992	No
No	Per le lavoratrici madri l'articolo1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 prevede: - un'anticipazione del requisito anagrafico di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di <u>16 mesi</u> in alternativa - l'applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un 1 anno, in caso di 1 o 2 figli, di 2 anni in caso di 3 o più figli
Disapplicazione dell'adeguamento alla speranza di vita di 5 mesi per gli addetti ad attività gravose o a lavori particolarmente faticosi e pesanti	No
Integrazione al trattamento minimo	No integrazione al trattamento minimo
Maggiorazioni (es. della contribuzione per invalidi superiori al 74%) utili per diritto e la misura della quota retributiva di pensione	Maggiorazioni (es. della contribuzione per invalidi superiori al 74%) utili per il diritto a pensione
Benefici non vedenti	

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA – LA DECORRENZA

DECORRENZA MENSILE

La pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), delle forme sostitutive dell'AGO e della Gestione separata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dell'ultimo requisito ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda nel caso in cui a tale data sussistano i prescritti requisiti

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

DECORRENZA INFRA MENSILE

La pensione a carico dei fondi esclusivi dell'AGO decorre, a prescindere dalla data di presentazione della domanda, dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza, nel caso in cui a tale data sussistano i prescritti requisiti

Per i lavoratori del comparto scuola e AFAM la decorrenza della pensione è fissata rispettivamente al 1° settembre/1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA – L'EVOLUZIONE

Legge n. 903/1965 Introdotta per i lavoratori dipendenti privati, CD-CM, ART (art. 13) 35 anni contribuzione effettiva (no figurativa) abrogata dal DPR n. 488/1968 Legge n. 153/1969 Prevista per FPLD, CD-CM, ART, COM (art. 22) 35 anni di contribuzione effettiva e figurativa tranne malattia e disoccupazione	Legge n. 335/1995 Legge n. 449/1997 Si incrementa gradualmente il requisito dei 35 anni (fino a 40 anni) Per la c.d. maggiore anzianità è computata tutta la contribuzione fermo restando i 35 al netto di malattia e disoccupazione Si introduce una nuova modalità di accesso con almeno 52 anni di età + 35 anni di contribuzione Requisiti annualmente incrementati Previste finestre trimestrali	Legge n. 243/2004 Legge n. 247/2007 Dal 1° gennaio 2008 al 30.6.2009 58 (dip)/59 (aut) età+ 35 anni contributi dal 1° luglio 2009 introdotto sistema delle «quote» somma di età e contribuzione con un minimo di 35 anni contributi Oppure 40 anni di contributi Previste finestre trimestrali/semestrali Nasce la pensione “sperimentale donna”	Legge n. 122/2010 Finestre «mobili» 12/18 mesi Adeguamenti alla speranza di vita con cadenza triennale dal 2013 al 2018 biennale dal 2019	Legge n. 214/2011 Graduale innalzamento dei requisiti Dal 2012 42 anni e 1 mese uomini 41 anni e 1 mese donne da incrementare in base alla speranza di vita abolizione della c.d. finestra mobile tranne per alcune pensioni (es. totalizzazione)	Decreto legge n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 Pensione quota 100 Pensione Opzione donna Blocco speranza di vita fino al 2026 Finestra mobile di 3 mesi per la pensione anticipata a prescindere dall'età	L. n. 213/2023 Per la pensione anticipata con 64 anni di età: tetto all'importo in pagamento fino all'età pensionabile; adeguamento alla speranza di vita del requisito contributivo; finestra 3 mesi; modifica importo soglia da 2,8 a 3 volte l'AS (2,8 per madri di 1 figlio e 2,6 per madri di più figli) Pensione anticipata flessibile c.d. quota 103 (già prevista nel 2023) nel 2024 Opzione donna requisiti entro il 2023	L. n. 207 del 2024 Importo soglia raggiungibile con il computo della rendita da previdenza complementare. In tali casi il requisito contributivo per la pensione anticipata con 64 anni di età è pari a 25 anni di contribuzione effettiva dal 2025 e 30 anni di contribuzione effettiva dal 20230 Dal 2030 requisito importo soglia pensione anticipata 3,2 volte importo dell'AS Pensione anticipata flessibile c.d. quota 103 (già prevista nel 2024) nel 2025 Opzione donna requisiti entro il 2024
---	---	---	---	---	--	---	---

LA PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA – I REQUISITI

Anni	Requisito contributivo
2025-2026	41 anni e 10 mesi (donne)
2027-2028*	42 anni e 10 mesi (uomini) di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata di cui 35 anni di contribuzione senza considerare i periodi di malattia e disoccupazione o equiparati ove richiesti nella gestione che liquida la pensione

SOGGETTI CON CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1996

Anni	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Requisito di importo soglia	
2025 -2026	64 anni	20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo 25 anni di contribuzione effettiva in caso di computo della rendita previdenza complementare per l'importo soglia	3 volte l'importo dell'assegno sociale (AS)	2,8, volte l'importo dell'assegno sociale (AS) per donne con 1 figlio 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale (AS) per donne con 2 o più figli
2027-2028*				
Dal 2030*		30 anni di contribuzione effettiva in caso di computo della rendita previdenza complementare per l'importo soglia	3,2 volte l'importo dell'assegno sociale (AS)	

*Requisiti da adeguare alla speranza di vita

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA – LA DECORRENZA

La pensione decorre trascorsi **3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti:

- dal **primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda** se a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), delle forme sostitutive o integrative dell'AGO, della Gestione separata;
- dal **primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro** con l'Ente di appartenenza se a carico delle forme esclusive dell'AGO a prescindere dalla data di presentazione della domanda;
- dal **1° settembre/1° novembre** dell'anno di maturazione dei requisiti per i lavoratori del comparto scuola e AFAM

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

DECORRENZE PENSIONE ANTICIPATA GESTIONI CPDEL,CPS,CPI,CPUG

- L'articolo 1, commi 162 e 163, della legge di bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in materia di decorrenza della **pensione anticipata**, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, e della **pensione per i lavoratori precoci** di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019.
- Per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi:
 - **3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2024,
 - **4 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2025,
 - **5 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2026,
 - **7 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2027,
 - **9 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti contributivi dal 1° gennaio 2028.
- Questa disposizione **non trova applicazione per le pensioni anticipate e per le pensioni per i lavoratori precoci con il cumulo** dei periodi assicurativi.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE N. 207 DEL 2024)

L'articolo 1, commi da 181 a 184, della legge di bilancio 2025 interviene sulla **pensione di vecchiaia e sulla pensione anticipata nel sistema contributivo**.

Il comma 181 introduce la possibilità di computare, **ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili richiesti** rispettivamente per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, il valore di una o più prestazioni di **rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare** con l'ammontare mensile della prima rata di pensione, circoscrivendone l'ambito di applicazione ai casi di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La disposizione citata definisce, inoltre, le modalità di calcolo del valore teorico delle rendite e prevede che, per consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante il computo in esame, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione dell'interessato la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile.

Il comma 182 prevede che i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita sono individuati con apposito **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE N. 207 DEL 2024)

L'articolo 1, comma 181 della legge di bilancio 2025, dopo il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, **introduce il comma 7-bis.**

Dal 1° gennaio 2025, gli assicurati che conseguono la **pensione di vecchiaia e la pensione anticipata nel sistema contributivo** possono chiedere di computare, ai soli fini del raggiungimento degli **importi soglia** mensili di cui ai commi 7 e 11 del decreto legge n. 201 del 2011, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione, anche il valore teorico di una o più **prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare.**

Per effetto di quanto sopra, il computo in esame trova applicazione, **su richiesta dell'interessato**, per la sola verifica del **raggiungimento degli importi soglia** di cui sopra e non incide sulla misura del trattamento pensionistico che rimane determinato sulla base del montante contributivo maturato, al netto della rendita.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025 (LEGGE N. 207 DEL 2024)

L'articolo 1, comma 183, della legge di bilancio 2025 **aggiunge due periodi al comma 11** dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La pensione anticipata conseguita avvalendosi del computo del valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare **non è cumulabile**, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ euro lordi annui.

I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DI INVALIDITÀ

	Invalidità PARZIALE	Invalidità TOTALE
requisito contributivo + requisito assicurativo + requisito sanitario	✓ Assegno ordinario invalidità - AOI (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo)	✓ Pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa)

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E PENSIONE DI INABILITÀ - REQUISITI

- **Assegno ordinario di invalidità**

- Requisito sanitario: capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

- **Pensione di inabilità**

- Requisito sanitario: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisito assicurativo e contributivo

- 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva complessiva
- almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di **tutta la contribuzione** posseduta nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

Dal 2017 facoltà di chiedere la pensione di inabilità con il cumulo anche dei periodi assicurativi presso le **Casse professionali**

CUMULO ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è costituita da una riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa.

Gli interessati **possono continuare a svolgere un'attività di lavoro** produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale.

In tale ipotesi la pensione non resta immutata ma subisce una **riduzione** a seconda dell'ammontare complessivo dei redditi da lavoro: più i redditi sono elevati maggiore sarà la riduzione a cui si andrà incontro.

Il primo limite che impedisce l'erogazione dell'assegno in misura intera è quello reddituale derivante da attività lavorativa, dipendente o autonoma, previsto dall'articolo **1 comma 42 della legge 335/1995 (tabella G)**. Questa norma stabilisce che qualora il reddito annuo conseguito sia **superiore a 4 volte** il trattamento minimo Inps vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti il trattamento dell'assegno viene ridotto del **25%** della prestazione base, riduzione che passa al **50%** se il reddito **supera le 5 volte** il minimo Inps. Mentre nessuna riduzione interessa gli assegni **inferiori a 4 volte** il minimo Inps.

CUMULO ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

LIMITI DI REDDITO	
AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo dell'assegno

IMPORTI DEL LIMITE DI REDDITO		
ANNO	AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
2024	Fino a € 31.127,72	Nessuna
	Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65	25%
	Oltre € 38.909,65	50%
2025	Fino a € 31.376,80	Nessuna
	Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00	25%
	Oltre € 39.221,00	50%

CUMULO ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

La seconda decurtazione scatta qualora il rateo di assegno, rimanga, dopo le suddette riduzioni, **superiore al trattamento minimo** Inps per l'anno in corso

In tal caso la quota dell'assegno eccedente il trattamento minimo viene decurtata del **50%** entro comunque l'importo dei redditi da lavoro percepiti (**articolo 10, D.lgs 503/1992**).

In caso di lavoratore autonomo la riduzione è pari al **30%** della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 72 della legge 388/2000).

Solo qualora l'assegno di invalidità sia determinato su un'**anzianità superiore a 40 anni** di contributi, ipotesi, questa seconda riduzione non scatta (cfr: Circolare Inps 197/2003).

CUMULO ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E REDDITI DA LAVORO

Sono esclusi dal divieto di cumulo i titolari di assegno che risultano assunti con **contratti di lavoro a termine la cui durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare** ovvero di coloro dalla cui **attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.**

Esempio. 1000 euro (AOI già ridotta per tabella G l. 335/1995) – 500 euro (TM) = 500 euro (AOI eccedente il TM); retribuzione da dipendente 600 euro; 50% di 600 = 300 euro (trattenuta da applicare sulla parte dell'AOI eccedente il TM); 500 euro (AOI eccedente il TM) – 300 euro (trattenuta da applicare) = 200 euro; 200 euro + 500 euro (AOI di importo pari al TM) = 700 euro AOI da corrispondere

Al compimento dell'età di vecchiaia, cioè quando l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non si applicano più in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Pensione	Requisiti	Aventi diritto**
Pensione di reversibilità	<i>de cuius</i> già titolare di pensione	Coniuge Figli minorenni, ovvero fino a 21 anni se studenti e fino a 26 anni se studenti universitari
Pensione indiretta	<i>de cuius</i> assicurato con almeno 15 anni di anzianità contributiva totale oppure 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio precedente la data del decesso	Figli inabili e a carico del genitore alla data della morte senza limite di età Genitori Fratelli e sorelle Nipoti (a carico dei nonni)
** Possono essere contitolari solo il coniuge e i figli. Genitori, fratelli e sorelle e nipoti, possono acquisire il diritto solo in assenza del coniuge e dei figli e se a carico del <i>de cuius</i>		

PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Pensione	Requisiti
Pensione supplementare - per contribuzione versata in AGO - per contribuzione versata in gestione separata	✓ non aver maturato un autonomo diritto a pensione ✓ titolarità di una pensione liquidata in una gestione sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO (anche in Ago e in Cassa professionale se la supplementare è richiesta per contributi versati in gestione separata); ✓ età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia nel fondo che liquida la pensione supplementare (se supplementare di vecchiaia) ✓ requisito sanitario (se supplementare di invalidità); ✓ cessazione del rapporto di lavoro dipendente ✓ Almeno una settimana (Ago), un mese di contribuzione (gestione separata)
Supplemento di pensione ai titolari di pensione AGO per contributi versati nell'AGO successivamente alla data di decorrenza	✓ La domanda di supplemento della pensione può essere presentata quando: sono trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento; <i>oppure</i> per una sola volta, quando sono trascorsi almeno 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che il pensionato ha compiuto l'età pensionabile
Supplementi di pensione ai titolari di pensione Gestione Separata per contributi versati nella Gestione separata successivamente alla data di decorrenza	✓ La domanda di supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l'età pensionabile per la vecchiaia prevista nella gestione.

CUMULABILITÀ/COMPATIBILITÀ DELLE PENSIONI CON REDDITI DA LAVORO		
PENSIONE DI VECCHIAIA PENSIONE ANZIANITÀ/ANTICIPATA (in totalizzazione, computo, cumulo)		<u>Cumulabili</u> con qualsiasi forma di lavoro autonomo e dipendente in Italia e all'estero.
ASSEGNO INVALIDITÀ ORDINARIO DI		<u>Cumulabile</u> con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ma sono presenti riduzioni in base al reddito (TABELLA G della legge n. 335/95 e d. lgs. n. 503/1992)
PENSIONE DI INABILITÀ		<u>Incompatibile</u> con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro
PENSIONE REVERSIBILITÀ		<u>Cumulabile</u> con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, ma sono presenti riduzioni in base al reddito personale come da TABELLA F (legge n. 335/95), riduzione non applicabile in presenza di orfani contitolari minorenni o maggiorenni inabili

GLI ACCESSI A PENSIONE CON IL CUMULO GRATUITO DEI PERIODI ASSICURATIVI

- La pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006
- La pensione in cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012
- La pensione in cumulo nel sistema contributivo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997
- La pensione in computo a carico della Gestione separata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282

PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE D.LGS. N. 42 del 2006

36

Gli scritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alla gestione separata, al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali possono cumulare i periodi assicurativi per conseguire un'unica pensione

Occorre che detti soggetti **non siano titolari di trattamento pensionistico** (anche assegno ordinario di invalidità) a carico delle gestioni destinarie della normativa della totalizzazione. La titolarità di una pensione a carico di uno stato estero non preclude l'accesso alla pensione.

E' necessaria l'iscrizione a due o più gestioni indicate dalla legge.

Si applica il sistema di **calcolo contributivo** salvo il caso di diritto autonomo in una gestione, anche in tal caso è possibile comunque chiedere l'applicazione del sistema di calcolo contributivo più favorevole.

La totalizzazione è gratuita e riguarda **tutti e per intero** i periodi assicurativi.

I **periodi coincidenti** sono valorizzati una sola volta per il diritto e tutti per la misura della pensione.

I **periodi esteri** rilevano per il diritto alla pensione in regime di convenzione internazionale.

La totalizzazione è una facoltà che si esercita esclusivamente **a domanda e all'atto del pensionamento**

PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE - REQUISITI E DECORRENZA

Anno	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Ulteriori requisiti previsti nelle gestioni che totalizzano
2025- 2026	66	20 anni	Es. nel FPLD cessazione del lavoro dipendente
2027-2028*			Es. nella Cassa Forense cancellazione dall'albo professionale
*Requisito da adeguare alla speranza di vita			

La pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti

PENSIONE DI ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE - REQUISITI E DECORRENZA

Anno	Requisito contributivo	Ulteriori requisiti previsti nelle gestioni che totalizzano
2025- 2026	41 anni	Es. nel FPLD cessazione del lavoro dipendente
2027-2028*		Es. nella Cassa Forense cancellazione dall'albo professionale
*Requisito da adeguare alla speranza di vita		

La pensione decorre trascorsi 21 mesi dalla maturazione dei requisiti

PENSIONE IN CUMULO L. 228/2012

Gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alla gestione separata, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 possono cumulare i periodi assicurativi per conseguire un unico trattamento pensionistico

Detti soggetti **non devono essere titolari di trattamento pensionistico** (anche assegno ordinario di invalidità) a carico delle gestioni destinatarie della normativa. La titolarità di una pensione a carico di uno stato estero non preclude l'accesso alla pensione.

E' necessaria l'iscrizione a due o più gestioni indicate dalla legge.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le **regole di calcolo** previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Per la determinazione del **sistema di calcolo**, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative INPS (no Casse Professionali)

Il cumulo è gratuito e riguarda **tutti e per intero** i periodi assicurativi.

I **periodi coincidenti** sono valorizzati una sola volta per il diritto e tutti per la misura della pensione.

I **periodi esteri** rilevano per il diritto alla pensione in regime di convenzione internazionale.

Il cumulo è una facoltà che si esercita esclusivamente **a domanda e all'atto del pensionamento**

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO - REQUISITI

SOGGETTI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995

Anno	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Ulteriori requisiti previsti nelle gestioni che cumulano
2025- 2026	67 anni	20 anni	Es. nel FPLD cessazione del lavoro dipendente Es. nella Cassa Forense cancellazione dall'albo professionale Es. i soggetti con meno di 71 anni da ultimo assicurati in Gestione Separata devono perfezionare il requisito di importo soglia previsto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (1 v. l'AS)
2027-2028*			

SOGGETTI CON CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1996

Anno	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Importo Soglia	Ulteriori requisiti previsti nelle gestioni che cumulano
2025- 2026 2027-2028*	67 anni	20 anni	1 volta l'importo dell'assegno sociale	Es. nel FPLD cessazione del lavoro dipendente Es. nella Cassa Forense cancellazione dall'albo professionale
	71 anni	5 anni effettivi (no contribuzione figurativa)		

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO - A FORMAZIONE PROGRESSIVA

Comma 241 della legge n. 228/2012

*Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei **requisiti anagrafici** e di **contribuzione** più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto"*

Comma 243 della legge n. 228/2012

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento

Per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è necessario che sussistano i **requisiti minimi** di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avviene solo **al perfezionamento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi**.

La pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto **gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico** (es. gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva) sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO - DECORRENZA

La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda sempreché sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

Per i lavoratori del comparto scuola e AFAM la decorrenza della pensione è fissata rispettivamente al 1° settembre/1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti.

Per conseguire il trattamento è necessario che il lavoratore abbia risolto qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO - REQUISITI

Anno	Requisito contributivo	Ulteriori requisiti previsti nelle gestioni che cumulano
2025- 2026	41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini)	Es. nel FPLD cessazione del lavoro dipendente Es. nella Cassa Forense cancellazione dall'albo professionale
2027-2028*		

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO - DECORRENZA

La pensione decorre, trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Per i lavoratori del comparto scuola e AFAM la decorrenza della pensione è fissata rispettivamente al 1° settembre/1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti

PENSIONE IN CUMULO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO D.LGS. N. 184 DEL 1997

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della stessa ed alla gestione separata, che appartengono al sistema contributivo (perché assicurati dal 1° gennaio 1996 o perché hanno esercitato la facoltà di opzione al contributivo in tutte le gestioni nelle quali risulta versata/accreditata contribuzione al 31.12.1995) possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi per conseguire un'unica pensione liquidata nel sistema contributivo

E' una facoltà che si esercita esclusivamente **a domanda e all'atto del pensionamento**

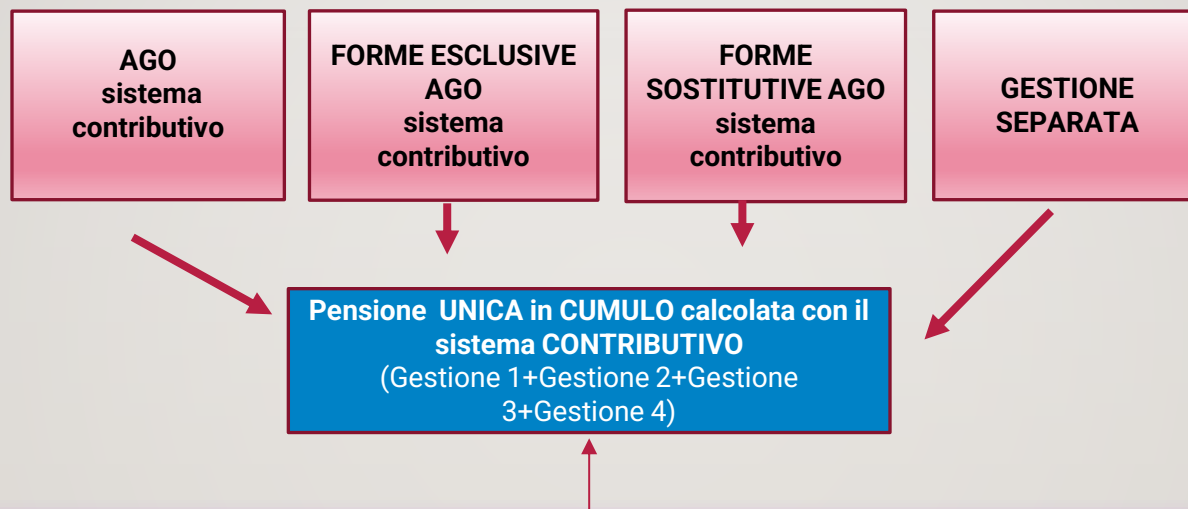
Il cumulo riguarda **tutti e per intero** i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi in una singola gestione

E' necessaria l'iscrizione ad almeno due delle gestioni indicate che non devono essere totalmente sovrapposte (deve residuare almeno un contributo non sovrapposto).

I periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta ai fini del diritto; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura (con l'unica eccezione delle Casse professionali per il cui utilizzo ai fini della misura è necessaria delibera)

I periodi esteri rilevano per il diritto a pensione in regime di convenzione internazionale.

PENSIONE IN CUMULO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO - GESTIONI



i periodi in CASSE PROFESSIONALI di cui al Dlgs 103/1996 e al Dlgs 509/1994 che hanno optato, ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l'adozione del sistema contributivo sono **UTILI AI SOLI FINI DEL DIRITTO.**

L'utilizzo anche ai fini della misura (e quindi anche dell'importo soglia, dove richiesto) è subordinata ad una deliberazione della Cassa

PENSIONE IN CUMULO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO - CONDIZIONI

Non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto (compreso assegno ordinario di invalidità) a carico di una delle forme assicurative interessate al cumulo.

E' invece possibile essere titolari di una pensione a carico di uno Stato estero o (dal 1.1.2008) l'aver già maturato, in una delle forme assicurative interessate dal cumulo, un autonomo diritto a pensione

Avere, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, contribuzione dal 1° gennaio 1996 oppure aver optato al contributivo in TUTTE le gestioni con contribuzione al 31 dicembre 1995.

48 PENSIONE IN CUMULO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO - REQUISITI E ISTITUTI

**SE IN TUTTE LE GESTIONI
INTERESSATE DAL CUMULO E'
PRESENTE CONTRIBUZIONE
DAL 1 GENNAIO 1996**

**REQUISITI E ISTITUTI DEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO**

**SOGGETTO CHE DAL 2012 HA
OPTATO o OPTA AL CONTRIBUTIVO
NELLE GESTIONI CON
CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995**

**REQUISITI DEL SISTEMA RETRIBUTIVO
ISTITUTI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

PENSIONE IN CUMULO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO - DECORRENZA

La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge (non è possibile retrodatazione alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia).

La pensione anticipata in cumulo decorre, trascorsi 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda

Per conseguire il trattamento è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro dipendente mentre non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

PENSIONE IN COMPUTO IN GESTIONE SEPARATA (ARTICOLO 3 DEL D.M. 2 MAGGIO 1996, N. 282)

La facoltà di computo consente all'ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA di «accentrare» presso la gestione i contributi presenti in determinate altre gestioni



NON POSSONO formare oggetto di computo i periodi di iscrizione nelle Casse professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996), in INPGI-gestione separata, nei Fondi integrativi, Fondi facoltativi nonché presso il Fondo spedizionieri doganali, Fondo Clero, Fondo Casalinghe
Nella Gestione separata non è possibile ricongiungere periodi contributivi da/verso altre gestioni

COMPUTO E CUMULO – ELEMENTI IN COMUNE

DOMANDA

E' una facoltà che si esercita esclusivamente a domanda e all'atto del pensionamento

ALMENO DUE GESTIONI

E' necessaria l'iscrizione, oltre che alla gestione separata, anche ad almeno un'altra delle gestioni indicate dall'articolo 3 del d.m. n. 282 del 1996

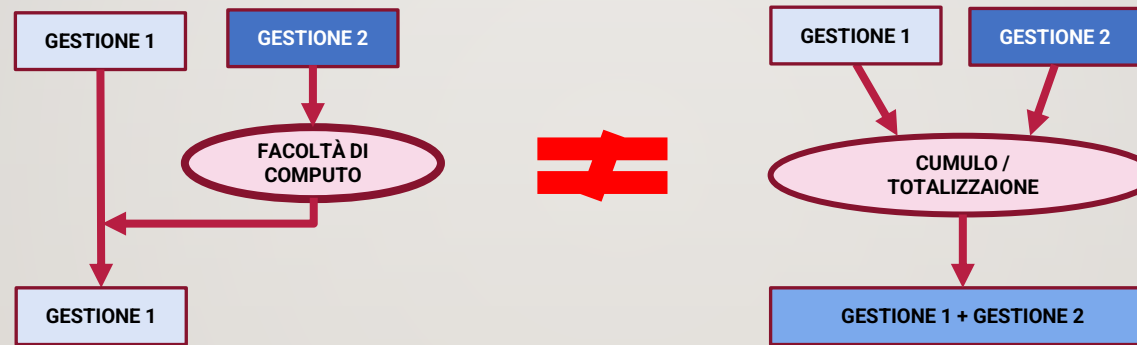
TUTTI E PER INTERO I PERIODI

La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione del d.m. n. 282 del 1996, sia per quanto riguarda i periodi contributivi in una singola gestione

PERIODI COINCIDENTI

I periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta ai fini del diritto; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura

COMPUTO E CUMULO - DIFFERENZE



La facoltà di computo non è preclusa ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico (**salvo se in gestione separata**)

COMPUTO - MODALITÀ DI ESERCIZIO

**ESCLUSIVAMENTE SU
DOMANDA ALL'ATTO
DEL PENSIONAMENTO**



NON È AMMESSO CHIEDERE DI USUFRUIRE DEL COMPUTO DOPO
AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI PENSIONE

NON È AMMESSO RICHIEDERE PER LA PRIMA VOLTA DI VOLER
USUFRUIRE DEL COMPUTO IN SEDE DI TRASFORMAZIONE
DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA

COMPUTO - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1 Essere un iscritto alla Gestione Separata

- Sono «iscritti» i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile.

2 Essere in possesso delle condizioni previste per l'opzione al contributivo di cui all'articolo 1, comma 23 della legge n. 335 del 1995 computando tutta la contribuzione non sovrapposta temporalmente e «disponibile» posseduta nelle gestioni interessate dal computo

- anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995 (è quindi necessario che l'iscritto alla Gestione separata abbia almeno un ulteriore contributo versato o accreditato in un'altra gestione che sia collocato anteriormente al 31.12.1995)
- anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.

NON È RICHiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all'articolo 1, co.23, della legge n. 335/95.

E' sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni valutando tutta la contribuzione da computare ed abbia chiesto il computo in Gestione separata all'atto del pensionamento.

COMPUTO – PENSIONI CONSEGUIBILI

Con l'esercizio del computo l'assicurato/pensionato consegue un trattamento pensionistico a carico della gestione separata.

La prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.

Agli iscritti alla gestione separata si applicano i requisiti e le **disposizioni vigenti nel sistema contributivo**

Pensioni ordinarie conseguibili con il computo:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione di inabilità
- Pensione indiretta ai superstiti
- Pensione supplementare

COMPUTO – SISTEMA DI CALCOLO E MISURA DELLE PENSIONI

- Con l'esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il **sistema contributivo**, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le **aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza**.
- Il trattamento pensionistico conseguito con la facoltà di computo **non è integrabile al minimo**

CONTRIBUZIONE VERSATA DOPO L'ACCESSO A PENSIONE IN COMPUTO

- La contribuzione versata dopo l'accesso a pensione in computo:
 - **nella Gestione separata** = supplemento di pensione
 - **Nel FPLD/ART/COM/CD-CM** = no supplemento di pensione; no pensione supplementare (perché la pensione in computo in Gestione separata non è una pensione liquidata in un fondo sostitutivo/esclusivo dell'AGO); si diritto autonomo a pensione nel sistema contributivo

COMPUTO/TOTALIZZAZIONE/CUMULO A CONFRONTO

	Computo D.M. n.282/1996	Cumulo d.lgs n.184/1997	Totalizzazione d.lgs.n.42/2006	Cumulo L. n.228/2012
Gestione liquidatrice	Gestione separata	Pro quota a carico di ciascuna gestione		
Destinatari	Misti	Contributivi/optanti in tutte gestioni miste	Retributivi/misti/ contributivi	
Titolare di pensione diretta	Si	Si se le gestioni che cumulano sono diverse	No (ad eccezione della pensione estera)	
Periodi cumulabili	AGO, gestioni sostitutive ed esclusive, Gestione separata	AGO, gestioni sostitutive ed esclusive, Gestione separata, Casse professionali se hanno optato al contributivo (art.3, comma 12,L. n.335/1995)	AGO, gestioni sostitutive ed esclusive, Gestione separata, Casse professionali, Fondo pensioni Sicilia, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Fondo clero, Ex Fondo spedizionieri doganali	AGO, gestioni sostitutive ed esclusive, Gestione separata, Casse professionali, Fondo pensioni Sicilia, Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Casse professionali (d.lgs. n. 103/1996 e d.lgs. n. 509/1994)	No	Utili per diritto, per misura previa delibera della Cassa	Utili per diritto e misura	Utili per diritto e misura ma non per AC al 1995

COMPUTO/TOTALIZZAZIONE/CUMULO A CONFRONTO

	Computo D.M. n.282/1996	Cumulo d.lgs n.184/1997	Totalizzazione e d.lgs.n.42/20 06	Cumulo L. n.228/2012
Assegno ordinario di invalidità	Si	No		
Anzianità contributiva per diritto anzianità/anticipata senza requisito anagrafico	no VV ed i periodi ante 18 anni rivalutati dell'1,5		40 anni complessivi al netto di malattia e disoccupazione o equiparati	35 anni complessivi al netto di malattia e disoccupazione o equiparati
Decorrenza pensione vecchiaia	Dalla domanda		Dall'apertura della finestra (18 mesi) agganciata ai requisiti o dalla successiva domanda	Dai requisiti o dalla domanda
finestra pensione anticipata senza requisito anagrafico	3 mesi		21 mesi	3 mesi
Riduzione età pensionabile per lavoratrici madri	Si		No	Si se contributivi

COMPUTO/TOTALIZZAZIONE/CUMULO A CONFRONTO

	Computo D.M. n.282/1996	Cumulo d.lgs n.184/1997	Totalizzazione d.lgs.n.42/2006	Cumulo L. n.228/2012
Trattamenti accessori (es. perequazione, maggiorazioni etc)	si			Al pagamento di tutti i pro quota
Deroghe d.lgs n. 503/1992	no			Si se previste in tutte le gestioni
Sistema calcolo	contributivo		contributivo salvo diritto autonomo (tranne in caso di espressa richiesta del contributivo) in tal caso l'AC al 1995 considera anche le Casse	In base all'AC complessiva al 1995 senza le Casse
Integrazione al TM	No			Si per i misti ma al pagamento di tutti i pro quota (vecchiaia a pagamento differito)
Avvenuta ricongiunzione	Si		No	Si